



COMUNE DI COLLECCHIO

Piazza Repubblica 1 – 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521-30111 Fax: 0521-301120
PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 49 DEL 20/04/2017

OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLECCHIO (APPLICAZIONE D.P.R. 753180).

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Prefettura di Parma del 12 aprile 2017 , pervenuta il 14.04.2017 e assunta al prot. n. 6.514, con allegata comunicazione della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione di Firenze - Viale F.lli Rosselli, 5 - 50144 Firenze, prot. RFI-DPR-DTP_FI/A0011 /P/2017/0002261 del 11 aprile 2017, avente ad oggetto "Prevenzione Caduta alberi sulla sede ferroviaria. Prevenzione Incendi lungo le linee ferroviarie. Applicazione DPR n. 753/80 del 11.07.1980 – norme in materia di polizia , sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie", nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere, in veste di Ufficiali di Governo, ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11 luglio 1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Visto l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "*Lungo i tracciati del/e ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due da/ ciglio degli sterri o da/ piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura del/altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Ne/ caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o da/ piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale del/e F. S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria perla sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...Omissis....";*

Visto l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "*/ terreni adiacenti al/e linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzonta/e. ...Omissis...";*

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria , per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale vengono attribuite le responsabilità al dirigente del settore "Urbanistica Edilizia e Ambiente";

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Vista la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Collecchio, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e a mantenere tali terreni costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa costituire pericolo di incendio;

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Parma;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Viale f.lli Rosselli, 5– 50144 Firenze;
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Collecchio, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dal Municipio, lì 20/04/2017

firmato digitalmente
IL DIRIGENTE

